

n. 295960 di rep.

n. 30082 di fasc.

Atto costitutivo della  
"JUST FIT SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA  
A RESPONSABILITA' LIMITATA"  
in sigla "JUST FIT S.S.D. A R.L.",  
con sede in Conegliano  
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciassette, il giorno sette del mese di settembre

7 SETTEMBRE 2017

In Pordenone nel mio studio in piazza E.Ellero dei Mille 2. Davanti a me dr. GIORGIO PERTEGATO, notaio in Pordenone, collegio di Pordenone, sono comparse le signore:

- LORENZON DEBORAH REBECCA, nata in Germania il 24 febbraio 1994, con residenza e domicilio fiscale in Conegliano (Treviso), via Dei Bortotti n. 104 (LRN DRH 94B64 Z112A) e
- CAROBOLANTE JESSICA, nata a Conegliano (Treviso) il 30 marzo 1992, con residenza e domicilio fiscale in Conegliano (Treviso), via Ortigara n. 67 (CRB JSC 92C70 C957W).

Dette comparenti, cittadine italiane, della cui identita' personale io notaio sono certo, con il presente atto convengono e stipulano quanto segue:

1) Consenso

Tra le comparenti viene costituita una societa' a responsabilita' limitata denominata "JUST FIT SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITA' LIMITATA", in sigla "JUST FIT S.S.D. A R.L.", con sede nel comune di Conegliano.

2) Capitale e conferimenti

Il capitale sociale e' di Euro 10.000,00 (diecimila) e spetta ai soci come segue:

- al socio LORENZON DEBORAH REBECCA compete una partecipazione pari al 50% (cinquanta per cento) del capitale sociale a fronte di un conferimento di Euro 5.000,00 (cinquemila); e
- al socio CAROBOLANTE JESSICA compete una partecipazione pari al 50% (cinquanta per cento) del capitale sociale a fronte di un conferimento di Euro 5.000,00 (cinquemila).

Si da' atto reciproco che sulle quote come sottoscritte e' stato versato il 25% (venticinque per cento), mediante i seguenti assegni circolari:

\* LORENZON DEBORAH REBECCA: Euro 1.250,00 (milleduecentocinquanta), mediante assegno circolare non trasferibile n. 6076423100-07 emesso in data 7 settembre 2017 dalla Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., filiale di Conegliano - ag. 2;

\* CAROBOLANTE JESSICA: Euro 1.250,00 (milleduecentocinquanta), mediante assegno circolare non trasferibile n. 4078268273-01 emesso in data 6 settembre 2017 dalla Banca della Marca Credito Cooperativo, filiale di Pare'

**REGISTRATO A  
PORDENONE  
Il 02/10/2017  
al n.12967 serie 1T  
Euro 356,00**

di Conegliano, in rappresentanza di Iccrea Banca Spa, che vengono consegnati all'organo amministrativo nominato nel presente atto.

3) Norme relative al funzionamento della società'

L'organizzazione ed il funzionamento della società' sono stabiliti nel seguente:

**"S T A T U T O**

**Art.1 - Denominazione**

1. La società' e' denominata: **"JUST FIT SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITA' LIMITATA" in sigla "JUST FIT S.S.D. A R.L."**.

**Art. 2 - Oggetto**

2. La società', che non ha fini di lucro secondo le previsioni delle Leggi 289/2002 art. 90 e 128/2004 e s.m.i., ha per oggetto l'esercizio dell'attività sportiva dilettantistica in generale e della ginnastica e del fitness in particolare, compresa l'attività didattica della disciplina sportiva medesima, attraverso:

- a) la promozione e lo sviluppo di attività assistenziali, culturali, ricreative e del tempo libero mediante l'organizzazione di iniziative socio-culturali in genere, e sportive in particolare, con speciale riguardo alla disciplina della ginnastica e del fitness;
- b) l'organizzazione e la promozione di manifestazioni sportive dilettantistiche, agonistiche e promozionali, giovanili, amatoriali, secondo le norme deliberate dagli organi federali competenti;
- c) la promozione e la formazione di squadre di atleti per la partecipazione a gare e manifestazioni sportive nazionali ed internazionali, in base ai regolamenti specifici;
- d) la formazione e l'aggiornamento tecnico-sportivo dei propri atleti e tecnici;
- e) l'organizzazione di e la partecipazione a manifestazioni sportive e culturali in genere, sia in ambiti pubblici che privati;
- f) la realizzazione e la gestione di impianti sportivi;
- g) l'istituzione di centri estivi ed invernali con finalità sportive, culturali, ricreative, turistiche e del tempo libero;
- h) l'adesione in Italia ed all'estero a qualsiasi attività che sia giudicata idonea al raggiungimento degli scopi sociali;
- i) l'organizzazione e la promozione di convegni, congressi, tavole rotonde, fiere, meeting, viaggi, corsi di formazione professionale senza scopo di lucro, centri di studio e di addestramento nel settore sportivo, educativo, ricreativo, turistico, e culturale in genere;
- j) la redazione, pubblicazione, diffusione di riviste, periodici, opuscoli, prontuari connessi all'attività sportiva e culturale in genere;

k) lo svolgimento di attivita' di ricerca, documentazione e sperimentazione concernente l'attivita' sportiva e culturale in genere;

l) la partecipazione ad altre associazioni, societa' o enti sportivi e culturali in genere;

m) la pratica, la gestione e la realizzazione di attivita' sportive e metodologie di allenamento tutelate da marchi, italiani e stranieri.

La societa' esercita con lealta' sportiva la propria attivita', osservando i principi della salvaguardia della funzione educativa, popolare, sociale e culturale dello sport inteso come mezzo di formazione psico-fisica ed etica dei fruitori, mediante ogni forma di attivita' agonistica, ricreativa o di ogni altro tipo, motoria e non, idonea a promuovere la conoscenza e la pratica della ginnastica e del fitness, inteso come strumento di e per il benessere quotidiano. Particolare attenzione e' dedicata all'universo femminile, anche attraverso la progettazione e la realizzazione di attivita' finalizzate alla valorizzazione delle determinanti psicofisiche idonee ad un sempre piu' funzionale inserimento dei piu' giovani, senza distinzioni di sesso, nella societa'.

Per raggiungere tali scopi la societa' puo' mettere in atto tutte quelle iniziative, in ogni campo della ricreazione, del tempo libero, del ristoro, dei servizi migliorativi della qualita' della vita e dello spettacolo che, procurando finanziamenti indiretti, consentano l'espansione ed il continuo miglioramento delle attivita' in favore dei fruitori.

Nessun collaboratore a nessun titolo potra' vantare, in mancanza di specifica convenzione scritta con la societa', alcun diritto al compenso per la prestazione svolta.

La societa' accetta incondizionatamente di conformarsi ai principi dell'ordinamento generale e dell'ordinamento sportivo e si conforma alle norme ed alle direttive del comitato internazionale olimpico (CIO), del comitato olimpico nazionale italiano (CONI), delle federazioni sportive internazionali (FSI), nonche' agli statuti ed ai regolamenti delle federazioni sportive nazionali (FSN), delle discipline sportive associate (DSA), degli enti di promozione sportiva (EPS) riconosciuti dal Coni cui la societa' stessa delibera di aderire.

La societa' s'impegna altresì ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi federali competenti dovessero adottare a suo carico, nonche' le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attivita' sportiva.

Costituiscono quindi parte integrante del presente atto costitutivo ed allegato Statuto le norme degli statuti e dei

regolamenti federali nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle società affiliate.

La società può compiere qualsiasi operazione commerciale, industriale, finanziaria e di credito, mobiliare ed immobiliare, ipotecaria, necessaria ed utile per il conseguimento dello scopo sociale, nonché contrarre mutui e finanziamenti e concedere garanzie sempre per la detta finalità.

Essa può inoltre assumere, in via non prevalente e non nei confronti del pubblico, interessenze, quote e partecipazioni, anche azionarie in altre società o ditte aventi scopi complementari, connessi, affini o analoghi al proprio.

#### **Art. 3 - Sede**

3. La società ha sede nel Comune di Conegliano (TV) all'indirizzo comunicato ai sensi dell'art. 111 Ter Disp. Att. al C.C..

L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative (ad esempio succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza) ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato al precedente comma.

Spetta invece ai soci deliberare la istituzione di sedi secondarie o il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato.

#### **Art. 4 - Durata**

4. La durata della società è stabilita a tempo indeterminato.

#### **Art. 5 - Capitale**

5.1 Il capitale sociale è di Euro 10.000,00 (diecimila) ed è diviso in quote ai sensi di legge.

5.2 Il capitale può essere ridotto nei casi previsti dalla legge. In caso di riduzione del capitale per perdite può essere omesso il preventivo deposito presso la sede sociale della relazione dell'organo amministrativo sulla situazione patrimoniale della società e delle osservazioni del Collegio Sindacale se nominato.

5.3 La società potrà acquisire dai soci versamenti e finanziamenti, a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, anche non proporzionali alle quote di partecipazione, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

#### **Art. 6 - Domiciliazione**

6. Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore, se nominati, per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dal registro imprese.

#### **Art. 7 - Trasferimento delle partecipazioni per atto tra vivi**

7. I trasferimenti delle partecipazioni sono soggetti alla seguente disciplina.

7.1 In qualsiasi caso di trasferimento delle partecipazioni,

ai soci regolarmente iscritti nel registro imprese spetta il diritto di prelazione per l'acquisto ed il diritto di gradimento.

Nella dizione "trasferimento per atto tra vivi" s'intendono compresi tutti i negozi di alienazione, nella piu' ampia accezione del termine e quindi, oltre alla vendita, a puro titolo esemplificativo, i contratti di permuta, conferimento, dazione in pagamento, trasferimento del mandato fiduciario e donazione. In tutti i casi in cui la natura del negozio non preveda un corrispettivo ovvero il corrispettivo sia diverso dal denaro, i soci acquisteranno la partecipazione versando all'offerente la somma determinata di comune accordo o, in mancanza di accordo, dall'arbitratore, come meglio specificato nel presente articolo.

7.2 Pertanto il socio che intende vendere o comunque trasferire l'intera propria partecipazione o parte di essa, dovra' darne comunicazione a tutti i soci risultanti dal registro imprese mediante lettera raccomandata inviata al domicilio di ciascuno di essi indicato nello stesso registro; la comunicazione deve contenere le generalita' del cessionario e le condizioni della cessione, fra le quali, in particolare, il prezzo e le modalita' di pagamento. I soci destinatari delle comunicazioni di cui sopra devono esercitare il diritto di prelazione per l'acquisto della partecipazione cui la comunicazione si riferisce facendo pervenire al socio offerente la dichiarazione di esercizio della prelazione con lettera raccomandata spedita non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della offerta di prelazione.

7.3 Nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di piu' di un socio, la partecipazione offerta spettera' ai soci interessati in proporzione al valore nominale della partecipazione da ciascuno di essi posseduta.

7.4 Se qualcuno degli aventi diritto alla prelazione non possa o non voglia esercitarla, il diritto a lui spettante si accresce automaticamente e proporzionalmente a favore di quei soci che, viceversa, intendono avvalersene e che non vi abbiano espressamente e preventivamente rinunciato all'atto dell'esercizio della prelazione loro spettante.

7.5 Qualora nella comunicazione sia indicato come acquirente un soggetto gia' socio, il diritto di prelazione spetta anche al medesimo aspirante cessionario, in concorso con gli altri soci.

7.6 La prelazione deve essere esercitata per il prezzo indicato dall'offerente.

7.7 Qualora il prezzo richiesto sia ritenuto eccessivo da uno qualsiasi dei soci che abbia manifestato nei termini e nelle forme di cui sopra la volonta' di esercitare la prelazione, il prezzo della cessione sara' determinato dalle parti di comune accordo tra loro.

Qualora non fosse raggiunto alcun accordo il prezzo sarà determinato da un esperto nominato dal Presidente della Camera Arbitrale ove ricade la sede sociale.

7.8 Il costo dell'esperto sarà liquidato dal Presidente della Camera Arbitrale, il quale, in base all'esito della perizia, stabilirà anche su quale parte graveranno gli oneri.

7.9 Il diritto di prelazione spetta ai soci anche quando si intenda trasferire la nuda proprietà della partecipazione e per il caso di costituzione di pegno od usufrutto.

7.10 Il diritto di prelazione dovrà essere esercitato per l'intera partecipazione offerta, poiché tale è l'oggetto della proposta formulata dal socio offerente. Qualora, infatti, il diritto in oggetto sia esercitato solo per parte della partecipazione offerta in prelazione, il socio offerente sarà libero di trasferire l'intera quota all'acquirente indicato nella comunicazione entro trenta giorni dal giorno di ricevimento della comunicazione stessa da parte dei soci, salvo quanto richiesto dal successivo comma.

7.11 Qualora nessun socio eserciti il diritto di prelazione di cui al presente articolo, oppure qualora, nel caso del comma precedente, l'offerente intenda vendere all'aspirante cessionario l'intera partecipazione originariamente offerta o la parte non optata dagli altri soci, è comunque richiesto il gradimento di tutti gli altri soci.

Pertanto il socio che intenda alienare la propria partecipazione o costituire sulla stessa diritti reali, dovrà comunicare con lettera raccomandata inviata all'organo amministrativo la propria decisione di alienazione, contenente l'indicazione della persona del cessionario. L'organo amministrativo dovrà immediatamente richiedere il consenso degli altri soci.

Qualora entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta di gradimento da parte dell'organo amministrativo, al socio richiedente non pervenga alcuna comunicazione, il gradimento si intenderà concesso ed il socio potrà trasferire la partecipazione.

In caso di mancato gradimento il socio richiedente avrà diritto di recesso ai sensi dell'articolo 2469 C.C..

#### **Art. 8 - Morte del socio**

8.1 In caso di decesso di un socio, la sua quota di partecipazione sarà liberamente trasmissibile al coniuge non legalmente separato e ai figli del socio medesimo. Nel caso in cui un erede o legatario non rientri in tali categorie, la quota o la frazione della quota del socio deceduto ad esso spettante, sarà a lui trasmissibile previo gradimento dei soci superstiti con le modalità di cui al precedente articolo 7.11. Il gradimento dovrà essere richiesto entro 30 giorni dal decesso. Nel caso di diniego di gradimento o di

manca di volonta' a subentrare nella societa', l'erede o il legatario avra' diritto ad una quota di liquidazione da calcolarsi con i criteri di cui al successivo articolo 9.3.

8.2 Nel caso vi sia subentro nella partecipazione del socio deceduto da parte di una pluralita' di eredi e/o legatari, questi devono nominare un rappresentante comune salvo che la assemblea acconsenta al frazionamento della partecipazione medesima.

#### **Art. 9 - Recesso**

9.1 Il diritto di recesso spetta in tutti i casi previsti dalla legge.

I soci hanno altresì diritto di recedere dalla societa' in relazione alle ipotesi previste dall'art. 2469, comma 2 c.c., diritto che non puo' essere esercitato per i primi due anni dalla costituzione della societa' o dalla sottoscrizione della partecipazione.

Essendo la societa' contratta a tempo indeterminato, i soci hanno diritto di recedere in qualsiasi momento dando un preavviso di un anno.

9.2 La volonta' di recedere deve essere comunicata all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro 30 giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della decisione che legittima il recesso oppure, in mancanza di una decisione, dal momento in cui il socio viene a conoscenza del fatto che lo legittima. L'esercizio del diritto di recesso deve essere annotato nel registro imprese a cura dell'organo amministrativo. Le partecipazioni per le quali e' esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute. Il recesso non puo' essere esercitato, e se gia' esercitato e' privo di efficacia, quando la societa' revoca la decisione che lo legittima.

9.3 Il socio che recede dalla societa' ha diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione al patrimonio sociale, determinato tenendo conto della situazione patrimoniale della societa', della redditivita', del valore dei beni materiali e immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di mercato delle partecipazioni societarie; in caso di disaccordo la determinazione avviene sulla base di una relazione giurata redatta da un esperto nominato dal Presidente del Tribunale ove ricade la sede sociale, su istanza della parte piu' diligente. Il rimborso deve essere eseguito, con le modalita' previste dalla legge, entro 180 giorni dalla comunicazione della volonta' di recedere.

#### **Art. 10 - Esclusione**

10.1 Sara' escluso dalla societa' il socio che:

- a) venga dichiarato fallito, interdetto od inabilitato;
- b) sia inadempiente nel versamento dei conferimenti dovuti.

10.2 L'esclusione deve risultare da decisione dei soci. Nel calcolo delle maggioranze non sarà computata la partecipazione del socio la cui esclusione deve essere decisa.

L'organo amministrativo provvederà ai conseguenti adempimenti.

10.3 Per la liquidazione della partecipazione del socio escluso si applicano le disposizioni del precedente art. 9 esclusa la possibilità di liquidazione mediante riduzione del capitale sociale.

#### **Art. 11 - Amministratori**

11.1 La società può essere amministrata, alternativamente, su decisione dei soci in sede della nomina:

- a) da un amministratore unico;
- b) da un consiglio di amministrazione composto da due o più membri, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina;
- c) da due o più amministratori con poteri congiunti, disgiunti o da esercitarsi a maggioranza.

Qualora vengano nominati due o più amministratori senza alcuna indicazione relativa alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, si intende costituito un consiglio di amministrazione.

11.2 Per organo amministrativo si intende l'amministratore unico, oppure il consiglio di amministrazione, oppure l'insieme di amministratori cui sia affidata congiuntamente o disgiuntamente l'amministrazione.

11.3 Gli amministratori possono essere anche non soci.

11.4 È fatto divieto agli amministratori di ricoprire cariche sociali in altre società e associazioni sportive dilettantistiche che svolgano la propria attività nell'ambito della stessa Federazione Sportiva o nell'ambito della medesima disciplina sportiva associata, se riconosciuta dal CONI, o nell'ambito della medesima disciplina sportiva facente capo ad un Ente di promozione sportiva.

#### **Art. 12 - Durata della carica, revoca, cessazione**

12.1 Gli amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo determinato dai soci al momento della nomina.

12.2 Gli amministratori sono rieleggibili.

12.3 Quando la società è amministrata da un consiglio di amministrazione, se per qualsiasi causa viene meno la maggioranza dei consiglieri decade l'intero consiglio. Quando invece, i poteri gestori vengano affidati a più amministratori in via congiunta o disgiunta ai sensi della precedente lett. c) art. 11.1, se per qualsiasi causa viene a cessare anche uno solo di essi, decadono anche gli altri. Fino alla nomina del nuovo organo amministrativo gli amministratori decaduti possono compiere i soli atti di ordinaria amministrazione.



**Art. 13 - Consiglio di amministrazione**

13.1 Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente ed eventualmente un vice presidente, che esercita le funzioni del primo in caso di sua assenza o impedimento.

13.2 Le decisioni del consiglio di amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica.

13.3 La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento (tra cui ad esempio raccomandata anche a mano, telefax e posta elettronica), almeno cinque giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno due giorni prima. Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

13.4 Il consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia, o nel territorio di un altro Stato membro dell'Unione Europea.

13.5 Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengano tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi se nominati.

13.6 Le decisioni del consiglio di amministrazione possono essere adottate anche mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto. In tal caso dai documenti devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione e il consenso alla stessa.

**Art. 14 - Poteri dell'organo amministrativo**

14.1 L'organo amministrativo ha tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società, salve le eventuali limitazioni decise in sede di nomina.

14.2 Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione, questo può delegare tutti o parte dei suoi poteri ad uno o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente. In questo caso si applicano le disposizioni contenute nei commi terzo, quinto e sesto dell'art. 2381 c.c. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate negli artt. 2381 quarto comma e 2475, quinto comma, c.c.

14.3 Nel caso di nomina di più amministratori, al momento della nomina i poteri di amministrazione possono essere attribuiti agli stessi congiuntamente, disgiuntamente o a maggioranza, ovvero alcuni poteri di amministrazione possono essere attribuiti in via disgiunta e altri in via congiunta. In mancanza di qualsiasi precisazione nell'atto di nomina, in ordine alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, detti poteri si intendono attribuiti agli amministratori congiuntamente tra loro.

14.4 Possono essere nominati direttori, institori o

procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

14.5 Qualora l'amministrazione sia affidata disgiuntamente a piu' amministratori, in caso di opposizione di un amministratore all'operazione che un altro intende compiere, il primo dovra' convocare prontamente l'assemblea dei soci.

#### **Art. 15 - Rappresentanza**

15.1 La rappresentanza della societa' spetta all'amministratore unico, al Presidente e Vice presidente, se nominato, del Consiglio di Amministrazione, agli eventuali amministratori delegati, agli amministratori con poteri disgiunti e/o congiunti conformemente alle previsioni della nomina ed eventualmente ai procuratori nei limiti dei poteri attribuiti.

#### **Art. 16 - Compensi degli amministratori**

16.1 Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio e sara' possibile prevedere indennita' e compensi per le cariche.

#### **Art. 17 - Organo di controllo**

17.1 La societa' puo' nominare un sindaco unico, un collegio sindacale o un revisore.

17.2 Nei casi previsti dal secondo comma dell'art. 2477 c.c., la nomina dell'organo di controllo o del revisore e' obbligatoria e si applicano le norme in materia di Societa' per azioni.

17.3 Il compenso dell'organo di controllo e' determinato dai soci all'atto della nomina, per l'intero periodo della durata del suo ufficio.

#### **Art. 18 - Revisore**

18.1 Qualora, in alternativa all'organo di controllo, la societa' nomini per il controllo contabile un revisore, questi deve essere iscritto nel registro istituito presso il Ministero di Giustizia.

18.2 Si applicano al revisore tutte le norme previste per lo stesso in materia di societa' per azioni.

#### **Art. 19 - Decisioni dei soci**

19.1 I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonche' sugli argomenti che uno o piu' amministratori o tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale, sottopongano alla loro approvazione.

19.2 In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio;
- b) la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo amministrativo;
- c) la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore;
- d) le modificazioni dello statuto;
- e) la decisione di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una

rilevante modificazione dei diritti dei soci;

f) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione;

g) le altre decisioni che la legge riserva in modo inderogabile alla competenza dei soci.

Non e' necessaria la decisione dei soci che autorizzi l'acquisto da parte della societa', per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale, di beni o di crediti dei soci fondatori, dei soci e degli amministratori, nei due anni dalla iscrizione della societa' nel registro delle imprese.

#### **Art. 20 - Diritto di voto**

20.1 Hanno diritto di voto i soci iscritti nel registro imprese, salve le limitazioni al detto diritto previste dalla legge.

20.2 Il voto del socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

#### **Art. 21 - Consultazione scritta e consenso espresso per iscritto**

21.1 Salvo quanto previsto al primo comma del successivo art. 22, le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

21.2 Ove si scelga il detto metodo decisionale, dai documenti devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione e il consenso alla stessa.

#### **Art.22 - Assemblea**

22.1 Nel caso le decisioni abbiano ad oggetto le materie indicate nel precedente art. 19.2 lettere d), e) ed f), nonche' in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente statuto, oppure quando lo richiedano uno o piu' amministratori o un numero di soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare.

22.2 L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo anche fuori della sede sociale, purché in Italia o nel territorio di un altro Stato membro dell'Unione Europea.

22.3 L'assemblea viene convocata a mezzo raccomandata anche a mano, telefax o posta elettronica, fatti pervenire agli aventi diritto al domicilio o ai numeri di telefono o agli indirizzi di posta elettronica risultanti dal registro imprese almeno 5 (cinque) giorni prima.

I soci che non intendono indicare un'utenza fax, o un indirizzo di posta elettronica, o revochino le indicazioni effettuate in precedenza, hanno diritto di ricevere la convocazione a mezzo raccomandata A.R..

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie in esame, redatto in modo da assicurare un'esauriente

informazione sulle decisioni da prendere.

22.4 Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nella adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risultasse legalmente costituita. Per la seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione.

22.5 Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori o i sindaci, se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati della riunione e di non opporsi alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

#### **Art. 23 - Svolgimento dell'assemblea**

23.1 L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico, dal presidente del consiglio di amministrazione (nel caso di nomina del consiglio di amministrazione) o dall'amministratore più anziano di età (nel caso di nomina di più amministratori con poteri disgiunti o congiunti). In caso di assenza o di impedimento di questi, l'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.

23.2 Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

#### **Art. 24 - Deleghe**

24.1 Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare da altro soggetto, socio o non socio, senza alcuna limitazione, fatta eccezione per la necessità della forma scritta e per l'inammissibilità di deleghe per più assemblee.

#### **Art. 25 - Quorum costitutivi e deliberativi**

25.1 L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la maggioranza del capitale sociale.

25.2 Nei casi previsti dal precedente art. 19.2 lett. d), e), ed f) è comunque richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la maggioranza del capitale sociale.

25.3 Nel caso di decisione dei soci assunta con consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, le decisioni sono prese con il voto favorevole dei soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.

25.4 Sono comunque fatte salve tutte le eventuali maggioranze più elevate richieste dalla legge o dal presente statuto in

casi specifici.

#### **Art. 26 - Bilancio e utili**

26.1 Gli esercizi sociali si chiudono il 31 Dicembre di ogni anno.

26.2 Alla chiusura di ciascun esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla compilazione del bilancio di esercizio ed alle conseguenti formalita' rispettando le vigenti norme di legge.

26.3 Il bilancio deve essere approvato dai soci, con decisione da adottarsi entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro centottanta giorni nei casi previsti dall'art. 2364 c.c.: in quest'ultimo caso peraltro gli amministratori devono segnalare nella loro relazione (o nella nota integrativa in caso di bilancio redatto in forma abbreviata) le ragioni della dilazione.

26.4 Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotta la quota prevista dalla legge da destinare a riserva legale, non potranno in alcun modo essere ripartiti tra i soci, neanche in modo indiretto.

#### **Art. 27 - Scioglimento e liquidazione**

27.1 La societa' si scioglie per le cause previste dalla legge.

27.2 L'assemblea, se del caso convocata dall'organo amministrativo ai sensi dell'art. 2487 C.C., nominera' uno o piu' liquidatori determinando:

- il numero dei liquidatori;
- in caso di pluralita' di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;
- a chi spetta la rappresentanza della societa';
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo;

27.3 In caso di scioglimento della societa', il patrimonio residuo dev'essere devoluto a fini sportivi, sentito, se nominato ed esistente, l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

#### **Art. 28 - Conciliazione**

28.1 Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti in ordine all'interpretazione, validita', efficacia, esecuzione e risoluzione del presente contratto e degli atti che ne costituiscono esecuzione, compresa ogni ragione di danni, sara' sottoposta a mediazione, secondo le previsioni del D.Lgs 28/2010 e successivi decreti di attuazione, presso l'Organismo "Mediazione ADR Pescara" istituito dalla Fondazione per la promozione della cultura professionale e dello sviluppo economico, organo dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Pescara, con sedi in Pescara, via Rieti n.45 e via A. Lo Feudo n.1, secondo il suo

Regolamento, qui richiamato integralmente ed eventuali successive modificazioni, Regolamento che avra' valore prevalente su ogni altra e diversa pattuizione eventualmente stipulata tra le parti e/o norma di Legge. Le parti si obbligano a ricorrere alla mediazione prima di iniziare qualsiasi procedimento arbitrale e/o giudiziale.

#### **Art.29 - DISPOSIZIONI GENERALI**

29. In via riassuntiva la societa' dovra' rispettare le seguenti prescrizioni:

a) divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonche' fondi, riserve o capitale durante la vita della societa', salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;

b) obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione o societa' con finalita' analoghe o ai fini di pubblica utilita', sentito, se nominato ed esistente, l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;

c) obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie.

Per quanto non previsto nel presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice Civile e delle altre leggi vigenti per le societa' a responsabilita' limitata".

#### 4) Nomina delle cariche sociali

L'amministrazione della societa' viene affidata ad un amministratore unico.

L'organo amministrativo restera' in carica a tempo indeterminato, fino a revoca o dimissioni.

All'amministratore unico spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

La firma sociale e la legale rappresentanza della societa' di fronte ai terzi ed in giudizio spettano all'amministratore unico.

Alla carica di amministratore unico viene nominata la signora LORENZON DEBORAH REBECCA.

Il nominato amministratore unico signora LORENZON DEBORAH REBECCA dichiara di accettare la carica e chiede ai sensi dell'art. 2383, quarto comma, del c.c. l'iscrizione della propria nomina nel registro delle imprese e dichiara che a proprio carico non sussiste alcuna delle cause di ineleggibilita' o di decadenza previste dalla legge.

#### 5) Indirizzo della sede ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese

Ai soli fini dell'art. 111 ter disp. att. c.c. le parti dichiarano che l'indirizzo ove e' posta la sede della societa' e' il seguente: Viale Italia n.202.

#### 6) Primo esercizio

Il primo esercizio si chiuderà il 31 dicembre 2017.

7) Spese

Le spese complessive presunte del presente atto ammontano a Euro 1.250,00 (milleduecentocinquanta).

Le spese del presente atto e conseguenti sono a carico della società'.

Questo atto, scritto da persona di mia fiducia da me diretta su di otto mezzi fogli per quattordici facciate e parte della quindicesima, viene da me letto ai comparenti, che l'approvano e confermano e con me lo sottoscrivono qui in fine ed a margine dei primi sette mezzi fogli, alle ore diciassette e minuti cinquanta.

F.to DEBORAH REBECCA LORENZON

" JESSICA CAROBOLANTE

" GIORGIO PERTEGATO (L.S.)